



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER ..... PER LE MARCHE .....

CORTE DEI CONTI



0001541-16/04/2014-SC\_MAR-T71-P

*Prot. N°* ..... *Allegati* .....

Regione Marche - CAL - CREL  
Registri CAL - CREL

**0000116 | 18/04/2014**  
**| CAL\_MARCHE | A**

Al Signor Presidente  
del Consiglio delle Autonomie Locali  
delle Marche  
Piazza Cavour n. 23  
60121 ANCONA

Oggetto: Nota prot. n. 3584 del 14.03.2014 del Sindaco del Comune di Montemarciano relativa alla richiesta di parere riguardante i permessi per particolari motivi personali o familiari documentati di cui all'art. 19 comma 2 CCNL del 6/7/1995.  
*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.*

Si trasmette copia della deliberazione n.26/2014/PAR approvata nell'adunanza del 16 aprile 2014 concernente l'oggetto.

Direttore della Segreteria  
*(dott.ssa Angela Rosaria Pezzi)*



Deliberazione n. 26 /2014/PAR.

CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE  
nell'adunanza del 16 aprile 2014  
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Renzo DI LUCA - Presidente
- Cons. Andrea LIBERATI – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

\* \* \*

**PARERE**

**COMUNE DI MONTEMARCIANO**

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Montemarciano con nota prot. 3584 del 14 marzo 2014 pervenuta in pari data a questa Sezione ed acquisita al protocollo (n. 1634);


Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

**FATTO**

Il Comune di Montemarciano, con nota a firma congiunta del suo Sindaco e del Responsabile del Settore Affari Istituzionali e Generali, ha formulato una richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 19 comma 2 CCNL 1995 Comparto Regioni-Enti locali a men



te del quale *“a domanda del dipendente possono essere concessi nell’anno tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati compresa la nascita di figli”* e, segnatamente, in ordine alla possibilità di un godimento frazionato di tali permessi (ad ore) ovvero alla ammissibilità esclusiva di una fruizione degli stessi a giorni.

Richiamato l’orientamento già espresso sul punto dall’Aran che, sollecitata a dirimere dubbi interpretativi, ha ritenuto, in particolare,:

- che detti permessi non siano frazionabili demandando, comunque, all’Ente di *“valutare nella sua discrezionalità, le esigenze addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di ragioni di servizio tali da impedire la concessione del permesso”* (cfr. RAL 902, RAL 1098);

che, nell’esercizio di siffatti poteri discrezionali, l’Ente non sia chiamato né a disciplinare le possibili ipotesi giustificative del permesso – declinando in specifiche fattispecie l’ampia e generica previsione contrattuale – *“né a valutare nel merito la giustificatezza o meno della ragione addotta ma solo la sussistenza di ragioni organizzative ed operative che impediscano la concessione del permesso stesso”* (cfr. RAL 1434);

Evidenziato, inoltre,

che, in difetto di espresso divieto normativo, non appare preclusa in astratto la fruibilità frazionata (ad ore) del permesso di cui trattasi

il Comune istante chiede di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine:

- alla possibilità di ravvisare un danno erariale – *sub specie* di mancata prestazione lavorativa, comunque, retribuita – laddove l’Ente, in assenza di impedimenti di natura organizzativa o operativa, accordi un permesso ex art. 19 comma 2 CCNL 1995 per una intera giornata lavorativa ad un dipendente che, in relazione ai documentati motivi personali e familiari posti a fondamento della richiesta, avrebbe necessità solo di alcune ore di permesso.

### **MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE**

L’art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un’importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell’organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l’esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.



Ebbene, in questa prospettiva rileva il Collegio, come la richiesta di parere formulata dal Comune di Montemarciano non soddisfi integralmente i requisiti prescritti.

In disparte ogni considerazione in ordine alla sua irricevibilità – essendo stata inviata direttamente dal Comune istante e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione – e pur dandosi atto della sua ammissibilità soggettiva, sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere, deve evidenziarsi come, di contro, non risulti, sotto diversi profili, soddisfatto il prescritto requisito oggettivo.

Rileva, in primo luogo, la circostanza che la questione prospettata dal Comune istante attiene all'interpretazione di una norma di un contratto collettivo di lavoro - l'art. 19 comma 2 C CNL 1995 Comparto Regioni Enti locali – recante una specifica disciplina in tema di permessi retribuiti e che, per come evidenziato dallo stesso Comune, sulla corretta applicazione della stessa si sia già pronunciata l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni cui l'art. 46 d.lgs. 165/01 intesta una specifica funzione in tema di interpretazione delle clausole dei contratti collettivi ai fini di una loro uniforme applicazione.

Di qui, dunque, l'applicabilità delle coordinate interpretative rese con deliberazione n. 50/CONTR/2010 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti che, coerentemente con un principio consolidato (cfr. *ex multis* Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006), hanno ritenuto recessiva la funzione consultiva della Corte dei conti – e, per l'effetto, l'inammissibilità della richiesta di parere – laddove si verta in tema di interpretazione di contratti collettivi attesa l'esistenza di una peculiare disciplina di legge (di cui, peraltro, nel caso di specie il Comune istante ha ritenuto di avvalersi risultando che l'Aran, già indicata tra i destinatari della richiesta *de qua*, si è pronunciata giusta nota in data 14 aprile 2014).

Per completezza, sotto altro profilo deve, inoltre, evidenziarsi che la questione, per come formulata, non appare ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, così come enucleata dalla giurisprudenza contabile (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e deliberazione SS.RR. 54/2010).

D'altro canto non può sottacersi come la richiesta in esame, ancorchè finalizzata alla acquisizione del motivato avviso della Sezione in ordine alla corretta applicazione della disciplina contrattuale, si appalesi più rettamente preordinata a porre l'Ente al riparo da eventuali responsabilità per danno erariale: ne consegue una non meramente potenziale sovrapposizione tra la funzione consultiva e la funzione giurisdizionale in costanza della quale deve pervenirsi a declaratoria di inammissibilità.

Il carattere dirimente delle questioni preliminari – peraltro risolte negativamente – esime dalla deliberazione del merito.

**P.Q.M.**

la Sezione di controllo per la Regione Marche dichiara la inammissibilità oggettiva della richiesta di parere formulata dal Comune di Montemarciano

**ORDINA**

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Montemarciano




no ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 16 aprile 2014.

Il relatore

Valeria Franchi



Il Presidente


Renzo Di Luca



Depositato in segreteria in data 16 APR. 2014

DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

**Dott.ssa Angela Rosaria Pezzi**



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.38459533 del 16/04/2014